studiolegalecelentano.com

N. R.G. 1531/2022

N. SENT. 1353/2023

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

-SEZIONE LAVORO-

composta dai signori magistrati:

dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente

dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere

dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato

TRA

Parte_1 - nato a *Dati_1* , c. f. *C.F._1* , con domicilio in via Stefano De Stefano n. 23, 71121 Foggia - assistito e difeso dall'avv. FRANCESCO CELENTANO - c. f. *C.F._2* -;

-appellante-

E

CP_1 - c. f. *P.IVA_1* , con domicilio in via Putignani n. 108, Bari - assistito e difeso dall'avv. ROBERTO MAIO - c. f. *C.F._3* -;

-appellato-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 19 marzo 2022 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Foggia esponendo:

- che con raccomandata a.r. del 31 gennaio 2022, recapitatagli il successivo 18 febbraio, l'*CP_1* gli aveva comunicato che la pensione n. *Numero_1* cat. inv. civ. in godimento era stata ricalcolata in relazione al periodo compreso tra il 1° novembre 2021 ed il 28 febbraio 2022 e che dal ricalcolo, al netto della maggiorazione sociale e della maggiorazione *ex* art. 38 della L. n. 448/2001 (c.d. incremento al milione), era derivato un debito a suo carico di euro 3.875,50, da recuperare sulla medesima pensione attraverso una trattenuta di euro 60,00 mensili;

studiolegalecelentano.com

- che le disposizioni sull'indebito assistenziale andavano individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3-*ter*, convertito in L. n. 29 del 1977, nonché nel D.L. n. 173/1988, art. 3, comma 9, conv. in L. n. 291/1988;
- che si trattava di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che limitavano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che aveva accertato l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
- che, non essendovi la prova di alcun comportamento doloso a suo carico, sussisteva la ripetibilità delle sole somme percepite in data successiva rispetto a quella di ricevimento del provvedimento d'indebito.

L'*CP_1* si costituiva in giudizio evidenziando che a seguito di una visita di revisione effettuata il 25 ottobre 2021 al ricorrente era stato riconosciuto l'assegno mensile parziale in luogo dell'indennità di accompagnamento in precedenza fruita sicché, essendo venuto meno l'avverso diritto a beneficiare delle maggiorazioni spettanti ai soggetti affetti da invalidità civile totale, le somme a detto titolo percepite dal ricorrente a partire dal 1° novembre 2021 - e cioè dal mese successivo alla data della visita di revisione - fino al 28 febbraio 2022 erano risultate indebite ed avevano comportato il conseguente ricalcolo della prestazione in godimento.

Alla prima udienza di discussione il ricorrente ribadiva l'assenza di dolo a suo carico ed evidenziava che l'*CP_1* non aveva documentato di avergli notificato l'esito della visita di revisione, in quanto aveva versato in atti il verbale di visita privo della relata di notifica.

Con sentenza in data 9 novembre 2022 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda attorea e dichiarava le spese processuali non ripetibili.

Riteneva, in sintesi, il primo giudice:

- che alla stregua della disciplina legislativa e delle pronunce di legittimità in tema di invalidità civile, la revoca dei benefici assistenziali per il sopravvenuto mutamento dei requisiti sanitari produceva i suoi effetti dalla data della visita di verifica e non da quella successiva di comunicazione della revoca, restando altresì irrilevante la tardiva sospensione delle prestazioni;
- che doveva pertanto confermarsi la sussistenza dell'obbligo restitutorio in ordine a tutti i ratei della prestazione assistenziale indebitamente percepiti dal ricorrente in data successiva a quella della visita di verifica.

Con ricorso del 15 novembre 2022 *Parte_1* ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado.

L'*CP_1* ha resistito al gravame con apposita memoria.

studiolegalecelentano.com

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 19 giugno 2023 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

L'appello va accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.

Con un unico articolato motivo l'appellante ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni giuridiche già prospettate in prime cure, ribadendo la connotazione di specialità delle disposizioni legislative in materia di indebito assistenziale rispetto alla norma generale di cui all'art. 2033 c.c., tale da legittimare la limitazione della restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito e da escludere la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (così, da ultimo, Cass. n. 4600/2021).

Di conseguenza, l'appellante ha rimarcato che nel caso di specie, non essendovi alcuna prova di un suo comportamento doloso, la ripetibilità avrebbe dovuto essere circoscritta ai soli ratei decorrenti dal provvedimento che aveva accertato la sussistenza dell'indebito e non di certo dalla data della visita di revisione, avuto anche riguardo alla circostanza che l'*CP_1* non aveva dimostrato di avergli notificato il verbale sanitario.

Le doglianze sono nel loro complesso fondate, non avendo fatto il Tribunale corretta applicazione del *corpus* normativo in materia di indebito assistenziale e dei principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisi e dai quali non v'è motivo di discostarsi.

Giova premettere che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale ed incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerane l'affidamento incolpevole.

Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte cost. 22 luglio 2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448).

Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 6 ottobre 2022, n.

29034; Corte cost. n. 1/2006; Corte cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo ed hanno una più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454).

A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni *naturaliter* già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. nn. 39 e 431 del 1993).

Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come per esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'Erario) o di dolo comprovato dell'*accipiens.*

È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici - cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019) - o ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.

Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.

In particolare, la Suprema Corte con la recente pronuncia 4 agosto 2022, n. 24180 ha chiarito che: "*In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte*" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915/2021; Cass. n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).

studiolegalecelentano.com

Ha precisato ancora la S.C. in detta statuizione che "*si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento*", condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche di quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.

Pertanto, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giustificata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (cfr. Cass. n. 34013/2019).

In tal senso, da ultimo, v. anche Cass. 5 gennaio 2023, n. 248, secondo cui "*in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021,* Per_1 ".

La trasposizione dei richiamati principi al caso in esame non consente dunque di condividere la statuizione del Tribunale laddove ha ritenuto legittimo l'operato dell' Controparte_2 , attesa la mancanza in atti della documentazione attestante l'avvenuta notifica all'appellante, da parte dell' CP_1 , del verbale di visita e non essendo stati prospettati ulteriori elementi dai quali inferire l'insussistenza del legittimo affidamento dell'appellante sul suo diritto a percepire i ratei della prestazione assistenziale divenuta indebita.

Nella fattispecie *de qua*, infatti, la verifica amministrativa che ha accertato il venir meno del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento è coincisa con la visita di revisione

studiolegalecelentano.com

del 25 ottobre 2021, il cui esito non risulta essere stato prontamente comunicato all'assistibile, con la conseguenza che del tutto plausibilmente questi ha riposto affidamento sulla spettanza dei ratei dell'indennità di accompagnamento che l'*CP_1* ha continuato ad erogargli fino alla comunicazione d'indebito recapitatagli il 28 febbraio 2022.

In altri termini, poiché le conclusioni dell'accertamento sanitario compiuto dalla competente Commissione medica non sono state debitamente portate a conoscenza dell'interessato, si ravvisa in capo a questi un legittimo affidamento meritevole di tutela, in quanto non consapevole del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario.

L'*CP_1* ha dunque illegittimamente richiesto la restituzione di quanto erogato in presenza di una situazione di affidamento da tutelare in capo al percettore, che avrebbe dovuto restituire solo i ratei di maggiorazione sociale percepiti in epoca successiva alla data di comunicazione del provvedimento d'indebito.

In conclusione, sulla scorta di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi non dovuta dall'appellante all'*CP_1* la restituzione della somma di euro 3.875,50 di cui alla comunicazione d'indebito del 31 gennaio 2022.

Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata, anche in ragione della creazione all'interno degli atti processuali di collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione) e da distrarre in favore del procuratore antistatario – seguono la soccombenza dell'*CP_1*.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1*, con ricorso depositato il 15 novembre 2022 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 9 novembre 2022, nei confronti dell'*CP_1* così provvede:

- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovuta dall'appellante all'*CP_1* la restituzione della somma di euro 3.875,50 di cui alla comunicazione d'indebito del 31 gennaio 2022;
- condanna l'*CP_1* a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro *Importo_1* per il giudizio di primo grado ed in euro *Importo_2* per quello di appello, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Celentano, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari, il 19 giugno 2023

Il Presidente

studiolegalecelentano.com

dott.ssa Vittoria Orlando

Il Consigliere Estensore

dott.ssa Maria Giovanna Deceglie